
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Verbale redatto da ispettore del lavoro privo di sottoscrizione

Nonostante la sua mancata sottoscrizione, non si può dubitare che il verbale redatto dall'ispettore del lavoro, con oggetto dichiarazioni confessorie, fa piena prova, fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente alla provenienza dal verbalizzante, ai fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e alle dichiarazioni a lui rese.

Corte di Appello di Genova, sezione sesta, sentenza del 14.4.2014

...omissis...

Le tesi del xxxxxsecondo cui tali dichiarazioni non varrebbero a fondare la prova necessaria per la conferma della pretesa sanzionatoria della DTL e che l'omessa escussione da parte del giudice dei testi da lui dedotti per dimostrare l'insussistenza della subordinazione avrebbe violato il suo diritto di difesa non colgono nel segno dal momento che il materiale probatorio acquisito dal tribunale è certamente sufficiente e il giudice, essendosi fondatamente convinto che il processo era sufficientemente istruito, non era tenuto ad ammettere altri mezzi di prova (Cass. 13375/2009).

Quanto detto vale specie tenuto conto delle dichiarazioni confessorie del xxxxxdella cui effettiva resa ai verbalizzanti, nonostante la sua mancata sottoscrizione, non si può dubitare visto il principio secondo cui il verbale redatto dall'ispettore del lavoro fa piena prova, fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente alla provenienza dal verbalizzante, ai fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e alle dichiarazioni a lui rese (Cass. 15702/04).

Per quanto riguarda il rapporto di convivenza che, in tesi dell'appellante, varrebbe a fondare la presunzione di gratuità delle prestazioni rese dallaxxxx a favore del xxxxxva detto che così come dedotta in primo grado dall'attore la circostanza, quand'anche provata, non varrebbe a fondare la sua tesi visto che nè l'esistenza di un rapporto sentimentale tra i due e neppure la loro convivenza (tali essendo le circostanze capitolate a prova, vedi capitolo di prova per testi n 1 del ricorso in primo grado) sarebbero sufficienti al raggiungimento dello scopo perseguito dall'appellante visto che, secondo la Cassazione, solo l'esistenza di una comunanza spirituale ed economica analoga a quella esistente nel rapporto coniugale varrebbe a fondare la dedotta presunzione di gratuità (peraltro smentita dallo stesso xxxx che, come già detto, ha affermato di avere pagato in nero la xxxx

Per quanto riguarda il fatto che la xxxxxnello stesso periodo che qui rileva avrebbe lavorato presso la Croce verde va detto che si tratta di circostanza dedotta solo in appello e di cui quindi non si può qui tenere conto per la decisione (si osserva peraltro che l'esistenza di altro rapporto di lavoro, di cui non sono stati dedotti né la data di inizio né l'orario, non varrebbe ad escludere la contemporanea vigenza di quello dedotto e provato nella presente causa).

Infine per quanto riguarda la mancata fruizione da parte della lavoratrice del giorno di riposo settimanale la prova della violazione è data, ancora una volta, dalle dichiarazioni degli informatori secondo cui il bar non osservava nessun giorno di chiusura settimanale e la xxxxx era sempre presente; quanto in contrario dedotto dal xxxxx secondo cui, in base alla normativa valida per le attività stagionali, gli sarebbe stato concesso di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e comunque dai registri corrispettivi risulterebbero numerosi giorni di chiusura nel periodo settembre ottobre 2006, non coglie nel segno.

La normativa in tema di apertura e chiusura dei locali commerciali non vale infatti a giustificare violazioni del diritto del lavoratore al riposo settimanale e il registro dei corrispettivi non fornisce nessun elemento di prova circa la chiusura del bar essendo esso costituito dal mero elenco degli importi registrati come incassati giorno per giorno e non essendovi nessuna necessaria corrispondenza tra l'assenza di registrazioni, la chiusura del bar e l'assenza della lavoratrice.

L'appellante, in quanto soccombente deve essere condannato a rimborsare alla appellata le spese del giudizio liquidate come in dispositivo

p.q.m.

la Corte respinge l'appello, condanna l'appellante a rimborsare alla appellata le spese del giudizio che si liquidano in complessivi Euro1.800,00; dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1 co 17 della L. n. 228 del 2012.

Così deciso in Genova, il 9 aprile 2014.

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2014.